



# **CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE**

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124/45.46.11

C.a.p. 10086

e-mail: [comune@rivarolocanavese.it](mailto:comune@rivarolocanavese.it)

Fax 0124/29.102

**UFFICIO TECNICO  
SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO**

Ordinanza n.22

Rivarolo Canavese, lì 03.02.2012

## **ORDINANZA DI REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT. N.4915 DEL 31.03.2011**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza di sospensione lavori prot.n.4915 emessa in data 31.03.2011, a seguito del ricorso al T.A.R. Piemonte n.1151/2009 e della successiva sentenza n.286/2011, relativamente alle opere oggetto del Permesso di Costruire n.296/07 e successiva variante per nuova costruzione ricoveri scorte e macchine agricole sull'area distinta in mappa al F.51 nn.232-233-234-235-237-238-240 e successivo Provvedimento Autorizzativo Unico di SUAP n.271 con relativa variante, rilasciati all'Azienda Agricola Mellano Dino, legalmente rappresentata dal Sig. MELLANO Dino, C.F.: MLL DNI 71B16 L219G, con sede in Rivarolo Canavese, Strada Torino n.31 - P.IVA: 07490800013;

#### **DATO ATTO CHE:**

- √ il Consiglio di Stato con sentenza n.413/2012 ha annullato la sentenza TAR Piemonte n. 286/2011 ed ha respinto il ricorso proposto in primo grado dai sigg. Ciarfaglia ed altri;
- √ conseguentemente hanno ripreso efficacia il Permesso di Costruire n.296/07 e successiva variante per nuova costruzione di ricoveri scorte e macchine agricole sull'area distinta in mappa al F.51 nn.232-233-234-235-237-238-240 ed il successivo Provvedimento Autorizzativo Unico di SUAP n.271 e successiva variante (già annullati dalla sentenza TAR Piemonte n.286/20119)
- √ sono pertanto al momento legittimate le opere oggetto dei predetti titoli autorizzativi.

**RITENUTO** pertanto necessario disporre la revoca del precedente atto di sospensione lavori;

**VISTO** il L.P.R. del 06.06.2001 n.380;

### **DETERMINA**

la revoca dell'ordinanza di sospensione lavori prot.n.4915 del 31.03.2011

Della predetta determinazione viene data comunicazione ai Sig.ri:

- MELLANO Dino nato a Torino il 16.02.1971, residente in Rivarolo Canavese – Strada Torino n.31 – C.F.: MLL DNI 71B16 L219G, in qualità di Legale Rappresentante della Società Agricola Cervino S.S. con sede in via Torino n.91 a Druento, in qualità di proprietario e committente;
- Arch. CHIABRANDO Stefano, C.F.: CHB SFN 70B18 G674A, con studio in via dei Gibuti n.1, Pinerolo, in qualità di Direttore dei lavori,
- Robert Stafler nato a Bressanone (BZ) il 08.06.1961 e residente a Vipiteno, Via Alta n.41/A, in qualità di Amministratore della ditta WOLF SYSTEM s.r.l. con sede in Campo di Trens (BZ), via zona industriale 1 – P.IVA: 01197950213, in qualità di ditta esecutrice dei lavori

Al corpo di Polizia Municipale viene inviata la presente per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino (Legge 06.12.1971 n. 1034) o nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(LEONE Maria Teresa)

